



COMUNE DI

FILADELFIA Provincia di Vibo Valentia

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 15/10/2018

OGGETTO:

Acquisizione servizio di supporto e affiancamento normativo e metodologico per le attività riguardanti il risparmio fiscale iva e irap del Comune di Filadelfia - trattativa diretta sul Mepa ed affidamento del servizio in questione ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. La durata dell'appalto è di anni 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione del documento di stipula del Mercato elettronico, investirà gli anni fiscali 2018 e pregressi non prescritti. C.I.G: Z1F255198D

Progressivo Generale N. 473 del 15 OTT. 2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

CONSIDERATO:

- il contenuto del D.P.R. 633/1972 disciplinante la materia dell'IVA;
- il contenuto del D. Lgs. 446/1997, art. 5, come modificato dall'art. 10 bis comma 2, del D.Lgs 506/1999, che ha introdotto la possibilità per gli enti locali che svolgono anche attività commerciali di calcolare l'imposta separatamente e con diversa metodologia sia sulle attività istituzionali che sulle attività commerciali;
- il contenuto del D.P.R. 633/72, in particolare di cui all'art. 4, comma 5;
- che si rende necessario provvedere all'acquisto di un Servizio ad alto contenuto specialistico avente carattere di assistenza e affiancamento del personale preposto alle attività indicate in oggetto, mirante alla valutazione dell'eventuale risparmio, nonché alla predisposizione di tutte le azioni necessarie riferite agli anni di imposta 2017 e pregressi non prescritti.

VISTA:

- L'offerta del "Servizio di supporto e affiancamento normativo e metodologico per le attività riguardanti il risparmio fiscale iva e irap" predisposta dalla società Kibernetes S.r.l. e presente sul mercato elettronico della P.A. (MePa) istituito dal Ministero dell'economia e delle Finanze avvalendosi di Consip, che, attraverso interventi mirati potrà consentire all'Ente un ingente recupero di imposta indebitamente versata.

VISTO:

- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dal comma 2 dell'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui le amministrazioni

statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che, conseguentemente, l'amministrazione deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante il servizio in oggetto;

RITENUTO di avvalersi della procedura da condursi sul M.e.P.a. denominata "trattativa diretta" per l'affidamento del servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento e la necessità di attivarsi con urgenza al fine di evitare ulteriori versamenti indebiti di imposta. La scelta risulta inoltre appropriata in ragione delle innumerevoli referenze in possesso della Società Kibernetes, soprattutto in relazione allo specifico servizio in esame, che l'Ente ha avuto modo di verificare essere stato proficuamente portato a termine in innumerevoli Enti pubblici. Ulteriormente la scelta si rivela appropriata se si considera che l'art.36, c.1 del Codice, ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del d.lgs. 50/2016;

VISTO

- l'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ..."*.
- l'art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50, il quale prevede, tra l'altro, che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, *anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*.

EVIDENZIATO che sulla base di quanto previsto dal comma 6 del sopra richiamato art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisto sopra richiamate le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle PP.AA.;

CONSIDERATO, altresì che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura.

RITENUTO, conseguentemente, di attivare una procedura di affidamento da condursi sul M.e.P.a denominata "trattativa diretta", nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006;

CONSIDERATO che, in ogni caso, in relazione all'incarico oggetto di affidamento risulta oggettivamente imprevedibile, al momento della prenotazione, l'esatto ammontare della spesa da impegnare, la quale potrà, conseguentemente, subire una variazione in relazione alle risultanze dell'incarico stesso, per il quale l'affidatario non percepirà un compenso in senso stretto, bensì avrà diritto ad una percentuale da calcolarsi sulle somme effettivamente recuperate (pari al 18% + IVA sui singoli servizi IVA ed IRAP, dando luogo, dunque, ad un contratto "misto attivo-passivo", in base al quale **in caso di assenza di recupero, nessuna somma verrà corrisposta dall'Ente all'affidatario**, mentre in caso di recuperi maggiori rispetto a quelli preventivati, si provvederà con successivo atto, in base alle risultanze dell'incarico affidato, ad adeguare la somma oggetto di prenotazione di spesa.

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di far conseguire all'Ente un recupero/risparmio d'imposta indebitamente versata all'Erario e la formazione del personale interno in modo da impiantare una metodologia di lavoro che permetta al medesimo di gestire in proprio l'attività di che trattasi negli anni futuri, in perfetta aderenza alla normativa vigente;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta presente sul M.E.P.A., cui contenuto integralmente si rimanda;
- il contraente è stato selezionato dal Responsabile del Servizio nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, previa attivazione di una trattativa diretta sotto soglia da condursi sul M.e.P.a, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

VISTI:

- ✓ l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a € 40.000,00;
- ✓ l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- ✓ gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti;
- ✓ l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- ✓ il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
- ✓ l'art. 26 della legge 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- ✓ gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- ✓ l'art. 62 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82;
- ✓ l'art. 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179;
- ✓ il contenuto del DPCM 23 agosto 2013, n.109;
- ✓ il contenuto del DPCM 10 novembre 2014, n.194 e relativi allegati.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 12/04/2018, esecutiva, che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000;

RITENUTO di poter procedere all'acquisto in oggetto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), giusta trattativa diretta n. 594003;

RILEVATO che per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il Servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione - tramite il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) - del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG);

ATTESO CHE è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG, il cui numero attribuito è **Z1F255198D**;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

VISTO il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, all'acquisto del **"SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NORMATIVO E METODOLOGICO PER LE ATTIVITÀ RIGUARDANTI IL RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP"**, mediante trattativa diretta da condursi sul M.E.P.A., in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti diretti sottosoglia, con contratto che sarà generato automaticamente dalla piattaforma gestita da Consip e decorrerà dalla data di sottoscrizione del medesimo;
- 2) di affidare dunque alla società Kibernetes S.r.l. di Bovalino (RC), con sede in Via Regina Elena 5, il servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti nella proposta progettuale e nell'offerta presente sul M.E.P.A.;
- 3) di dare atto che, in ogni caso, in relazione all'incarico oggetto di affidamento risulta oggettivamente imprevedibile, al momento della prenotazione, l'esatto ammontare della spesa da impegnare, la quale potrà, conseguentemente, subire una variazione in relazione alle risultanze dell'incarico stesso, per il quale l'affidatario non percepirà un compenso in senso stretto, bensì avrà diritto ad una percentuale da calcolarsi sulle somme effettivamente recuperate (pari al 18 % + IVA sui singoli servizi IVA ed IRAP, dando luogo, dunque, ad un contratto "misto attivo-passivo", in base al quale **in caso di assenza di recupero**", **nessuna somma verrà corrisposta dall'Ente all'affidatario**).
- 4) di confermare l'assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto a titolo di costi della sicurezza;
- 5) di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata con successivo provvedimento, a fornitura avvenuta e previa emissione di apposita fattura, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *on line* al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Bruno IORFIDA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000

Data 15/10/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Bruno IORFIDA